

**Art. 27 - Riconoscimento della fibromialgia e dell'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.**

1. La Regione del Veneto riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
  - a) la sede del centro di riferimento per la cura delle patologie di cui al comma 1;
  - b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma 1;
  - c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
  - d) i criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1.
3. In attuazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale individua un centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle malattie di cui al comma 1, unitamente alla sensibilità chimica multipla di cui all'articolo 12 della [legge regionale 19 marzo 2013, n. 2](#) "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00, per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2015.